

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 D.P.R. N. 445/2000 SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DELL'ART.20 D.LGS.39/2013

La sottoscritta, Silvana ABLONDI nata a Calestano (PR) il 10.01.1959, Cod. Fisc. BLNSVN59A50B408A, con riferimento all'incarico di Direttore Generale dell'Università degli Studi di Parma, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 DPR 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci rese nella presente dichiarazione, nonché di quanto previsto dall'art. 20 c. 5 D.Lgs. 39/2013;

DICHIARA

\triangleright	Con riferimento alle cause di incompatibilità previste dall'art. 9 D.Lgs.39/2013
	di non essere attualmente titolare di incarichi e/o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'Università degli Studi di Parma;
	□ di essere attualmente titolare di incarichi e/o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'Università degli Studi di Parma (specificare per ogni incarico e/o carica la denominazione dell'Ente, il tipo di incarico/carica, la data di conferimento, il termine di scadenza o di eventuale cessazione):
,	di non svolgere attualmente in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dall'Università degli Studi di Parma;
	□ di svolgere attualmente in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dall'Università degli Studi di Parma (dettagliare tipologia di attività e contratto sulla base del quale essa è svolta):
>	Con riferimento alle cause di incompatibilità previste dall'art.12 D.Lgs. 39/2013
	di non rivestire attualmente la carica di componente degli organi di indirizzo politico dell'Università di Parma;
	□ di rivestire attualmente la carica di componente degli organi di indirizzo politico dell'Università di Parma (specificare il tipo di carica, la data di conferimento, il termine di scadenza o di eventuale cessazione):

di non rivestire attualmente una delle cariche politiche di cui all'art. 12, c.2 D. Lgs. 39/2013;	
☐ di rivestire attualmente una delle cariche politiche di cui all'art. 12, c.2 D. Lgs. 39/2013 (specifica tipo di carica, la data di conferimento, il termine di scadenza o di eventuale cessazione):	ire il
	-
Il sottoscritto dichiara altresì che non sussiste alcuna causa di inconferibilità di cui all'art. 3 D. Lgs. 39/2 derivante da condanna penale per i reati di cui al Capo I Titolo II Libro II cod. pen. pronunciata con sente anche non passata in giudicato (è equiparata alla sentenza di condanna la sentenza di applicazione d pena ai sensi dell'art. 444c.p.p.).	enza
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della prese dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione.	ente
Parma, 2/11/2016	
In fede School S	
Riferimenti normativi	
Decreto legislativo n.39/2013	
Art. 3 - Inconferibilità di Incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione 1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;	del
a) gli incarichi amministrativi di vetico di livello, di livello nazionale, regionale e locale; b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli e diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio san	
nazionale. 2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al co 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovver intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro auton Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità	mma o sia
incarichi ha la durata di 5 anni. 3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha cara permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenu cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia	жа та

inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari

inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità na una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse amministrazione e gestione. E in ogni delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonchè alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili ninanziarie, all'acquisizione di beni, servizi di di sociali a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. nnanziari o attribuzioni di vantaggi economia grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente Nel caso in cui l'amministrazione non sia il se di conferire incancni compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di

proscioglimento.
6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente

pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

Art. 9 "Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonchè tra gli stessi incarichi e le attività professionali"

- 1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.
- 2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Art. 12 "Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali"

- 1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
- 2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

Art. 20 "Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità"

- 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.
- 2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.
- 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
- 4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
- 5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni